

TRIBUNALE DI PALMI**In funzione di Giudice del Lavoro****Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151c.p.c.**

POLITI VALENTINA, c.f. PLTVNT82S69C710N, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. BNGNNR65E08I838T e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16810T, nella qualità di professionisti designati dalla ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609, nonché dall'avv. Giovanni Andrea Condemi, c.f. CNDGNN81R23H224U, Via Tenente Pugliese n. 35 – 89035 Bova Marina (RC) e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

Pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

pec.studiolegalecondemi@pec.it

fax 0776.809862

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Reggio Calabria, Usp Calabria tutti rappresentati e domiciliati ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E presso l'avvocatura di Reggio Calabria ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti

E per quanto occorrer possa contro

tutti i docenti inseriti nella classe di concorso ADSS, inseriti nelle GPS della provincia di Reggio Calabria nonché nei confronti dei docenti inseriti in 1° fascia delle Gps aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente ovvero inseriti nella 2° fascia Gps e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente;

nonché contro Milasi Giovanbattista, Via Alfonso Frangipane Trav. II Trapani, n. 15 89127 Reggio Calabria

In breve

L'istante, essendo già regolarmente inserita nelle graduatorie GPS per il



biennio 2022/2024 ha inoltrato, nei termini previsti, la domanda di aggiornamento ed inserimento nella prima fascia delle GPS e graduatorie di istituto di Reggio Calabria per le classi di concorso A018 in qualità di docente con titolo estero riconosciuto, A019 II fascia, PPPP II fascia e ADSS, in qualità di docente con titolo estero in attesa di riconoscimento, per il biennio 2024/2026.

Il Ministero resistente ha escluso l'istante dall'elenco dei docenti della prima fascia GPS, per la classe di concorso ADSS, motivando una presunta mancanza del titolo estero allegato alla domanda.

Tale esclusione, ritenuta illegittima, poiché in palese contrasto con l'Ordinanza Ministeriale 88/2024, è stata oggetto sia di reclamo stragiudiziale che di impugnativa mediante ricorso collettivo innanzi al TAR del Lazio, con richiesta di misura cautelare monocratica e collegiale.

Esaminata la richiesta cautelare monocratica, il TAR del Lazio, in accoglimento sospendeva l'efficacia del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie GPS e, così, la ricorrente, non solo veniva regolarmente inserita in graduatoria, ma risultava destinataria di contratto di lavoro presso l'I.S. "G. Renda" di Polistena (RC).

Successivamente, all'esito della camera di consiglio fissata dal TAR del Lazio per discutere circa la richiesta cautelare collegiale, i Giudici Amministrativi respingevano la relativa istanza con ordinanza n. 4551 del 10.10.2024.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR, provvedeva, con decreto pubblicato in data 18.10.2024, ad escludere nuovamente la ricorrente dalle graduatorie provinciali e di istituto per la provincia di Reggio Calabria, valide per il biennio 2024/2026, Fascia I, posto di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS), con l'immediata risoluzione del rapporto lavorativo.

L'esclusione dalle graduatorie GPS, come detto, sarebbe avvenuta a seguito di verifica da parte dell'USP di Reggio Calabria, dei requisiti previsti dall'Ordinanza Ministeriale 88/2024.

In particolare, l'articolo 7, lettera "e" dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024 prevede che, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e sia ancora in attesa di riconoscimento in Italia, il candidato debba dichiarare di aver



presentato la relativa domanda all'ufficio competente, al fine di essere inserito con riserva nelle graduatorie. L'inserimento con riserva consente la stipula di contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva nel caso di diniego del riconoscimento del titolo.

L'esclusione è illegittima:

a) L'Usp di Reggio Calabria avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio al fine di chiedere eventuali integrazioni alla docente interessata e non l'ha fatto: laddove la PA avesse chiesto le dovute integrazioni, avrebbe certamente verificato l'effettivo possesso dei titoli;

b) In ogni caso, l'istante ha effettuato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria per il biennio 2024/2026 e, prima ancora, aveva effettuato domanda di riconoscimento del titolo estero caricando nella piattaforma ministeriale tutte le certificazioni inerenti la qualifica professionale conseguita all'estero: pertanto i documenti erano già in possesso dell'Amministrazione resistente e l'esclusione già solo per tale motivo è certamente viziata da eccesso di potere;

c) La PA avrebbe dovuto, comunque, chiedere informazioni al Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000: per tale motivazione il contenuto dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024 è reso in violazione di legge e va dichiarata nulla in parte qua la disciplina ministeriale.

La mancata inclusione di parte ricorrente nell'elenco è quindi certamente erronea.

Il ricorso va pertanto accolto.

FATTO

1) La prof.ssa Politi Valentina è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

2) Parte ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento in Romania presso l'Università Dimitrie Cantemir di Targu Mures (Romania), in data 14.04.2022;

3) Ha presentato formale istanza di riconoscimento, per la classe di concorso ADSS, in data 27.05.2022, presso la competente direzione generale del ministero dell'Istruzione nonché al Ministero e del Merito, ad oggi ancora in attesa di riconoscimento;

4) In forza del O.M. 88/2024 ha presentato formale domanda di aggiornamento nelle graduatorie provinciali delle supplenze nei termini di legge;

5) Nonostante il diritto dell'istante alla permanenza nelle graduatorie



cod. GPS in prima fascia, per come sancito dall'ordinanza ministeriale, l'Usp resistente, con decreto del 06.08.2024, escludeva la ricorrente dalle dette graduatorie motivandolo "art. 7 co. 12 O.M. 88/2024 Mancata allegazione titolo di accesso".

6) La ricorrente, ritenendo illegittimo il decreto di esclusione, provvedeva ad inoltrare reclamo scritto all'USP di Reggio Calabria, nonché alla scuola polo di Siderno e, successivamente, in assenza di riscontro, si rivolgeva ai sottoscritti legali per intraprendere le dovute azioni a tutela dei suoi diritti.

7) Con nota pec, ad oggi senza esito, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con formale diffida e richiesta di accesso agli atti anche dei nominativi e indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati.

8) Successivamente, veniva proposto ricorso collettivo al Tar del Lazio avverso il decreto di esclusione emanato dall'USP di Reggio Calabria, con richiesta di misura cautelare monocratica e collegiale.

9) Esaminata la richiesta cautelare monocratica, il TAR del Lazio, in accoglimento sospendeva l'efficacia del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie GPS e, così, la ricorrente, non solo veniva regolarmente inserita in graduatoria, ma risultava destinataria di contratto di lavoro presso l'I.S. "G. Renda" di Polistena (RC).

10) Successivamente, all'esito della camera di consiglio fissata dal TAR del Lazio per discutere circa la richiesta cautelare collegiale, i Giudici Amministrativi respingevano la relativa istanza con ordinanza n. 4551 del 10.10.2024.

11) L'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR, provvedeva, con decreto N. 19033 pubblicato in data 18.10.2024, ad escludere nuovamente la ricorrente dalle graduatorie provinciali e di istituto per la provincia di Reggio Calabria, valide per il biennio 2024/2026, Fascia I, posto di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS), con l'immediata risoluzione del rapporto lavorativo.

12) Il giudizio pendente innanzi al TAR per il Lazio si estingueva con decreto del 20.11.2024, per rinuncia al ricorso collettivo da parte degli interessati.



DIRITTO

I

Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo. Effetti sostanziali dell'omessa comunicazione. Violazione del soccorso istruttorio

L'Amministrazione, prima dell'emanazione del provvedimento di esclusione/mancata inclusione in Gps, avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento.

Non l'ha fatto: nessuna comunicazione infatti è stata inviata al ricorrente.

Qualora il Dirigente dell'Ufficio avesse comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo, ciò avrebbe comportato l'instaurazione di un contraddittorio in ordine alle presunte carenze riscontrate rispetto al contenuto dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.

Parte ricorrente avrebbe dimostrato la presentazione della domanda di riconoscimento con relativi allegati dei titoli in possesso ed evitato il depennamento dalle graduatorie.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, da un lato, di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall'altro, di consentire all'amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.

Il secondo capoverso, comma 2, dell'art. 21 octies della l. 241/90 prevede che «Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

Il difetto di comunicazione dell'avvio del procedimento viene reputato dal legislatore come potenzialmente "inidoneo" ad invalidare un provvedimento discrezionale.

Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo è illegittimo anche in quanto il contenuto dell'atto, avrebbe potuto certamente essere diverso da quello emanato semplicemente, chiedendo integrazioni alla ricorrente che avrebbe documentato il possesso dei titoli (segnatamente la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero ed il conseguimento del titolo in data antecedente) che, in conformità alla vigente normativa, danno il diritto di accedere, con riserva, alla graduatoria.

E la prova che il contenuto del provvedimento sarebbe stato certamente diverso è data dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dell'O.M. 88/2024



laddove parte ricorrente:

- a) è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno in Romania,
- b) ha presentato istanza di riconoscimento del titolo estero in data antecedente rispetto ai termini previsti dall'ordinanza ministeriale, al Ministero dell'Istruzione,
- c) ha presentato regolare istanza di aggiornamento nelle GPS nei termini di legge soddisfacendo le condizioni normativamente previste dall'O.M. 88/2024.

Dunque, laddove la PA avesse semplicemente richiesto la produzione di documenti non visibili in piattaforma per errore del sistema informatico, avrebbe verificato l'effettivo possesso dei documenti da parte dell'odierno ricorrente che, si ribadisce, aveva già allegato i titoli richiesti nella domanda relativa al biennio 2022/2024.

Inoltre, la ricorrente, dopo avere ricevuto la comunicazione di esclusione dalle graduatorie GPS 1 fascia, ADSS, non solo inoltrava reclamo scritto all'USP di Reggio Calabria, ma trasmetteva, via pec, tutta la documentazione ritenuta mancante, alla scuola polo di Siderno, incaricata dal dirigente dell'USP di Reggio Calabria a procedere alle eventuali rettifiche delle domande in ottemperanza all'art. 8 co. 5 O.M. 88/2024 *“gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*.

Il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato a pronunciarsi su analoga questione, con ordinanza cautelare, così motivava *“Il ricorrente ha infatti compiutamente dichiarato nella domanda di aggiornamento di essere in possesso dei titoli legittimanti l'inserimento in G.P.S.. In tali termini, tale circostanza di fatto è stata pertanto portata a conoscenza dell'Amministrazione resistente anche se, per dedotti problemi tecnici, non risulta essere stata allegata la prova documentale di quanto dichiarato: mancanza a cui il ricorrente ha tuttavia ovviato già nel corso della fase amministrativa su richiesta della stessa Amministrazione resistente (a mezzo della Scuola XXXX a ciò delegata). Tale ultima circostanza non appare priva di rilevanza. In definitiva, infatti, il Ministero resistente contumace ha contraddittoriamente escluso il XXXX dalle G.P.S. dopo avergli consentito attraverso una sua articolazione appositamente delegata (art. 8 co. 5 O.M. 88/2024: gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni) di rimediare alla mera carenza documentale di cui si è detto. Come da costante giurisprudenza cautelare di questo Tribunale, l'acquisizione da parte della P.A. di tale documentazione dopo lo spirare del termine di presentazione della*



domanda non lede affatto il principio di parità tra i partecipanti in tutti i casi in cui, come quello in esame: a) l'insegnante interessato abbia correttamente proposto la domanda con modalità telematica nei termini di legge; b) risulti effettivamente in possesso dei requisiti richiesti - nella fattispecie che ci occupa, mai contestati al ricorrente.

La richiesta di integrazione documentale cui il XXXXX ha ottemperato, quindi, non gli ha permesso di supplire a gravi deficienze della domanda a danno di altri potenziali aspiranti ma solo di adeguare la stessa agli elementi di fatto, incontestati e - va sottolineato - a ben vedere già a conoscenza da molto tempo da parte dell'Amministrazione resistente.

La regolarizzazione formale di carattere documentale posta in essere dal ricorrente non è quindi idonea a inficiare il - va ripetuto: non contestato - possesso dei requisiti compiutamente dichiarati all'atto della domanda di aggiornamento delle

G.P.S.

Tanto basta ad integrare il fumus boni juris."

II

Illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie per eccesso di potere. Sulla mera irregolarità formale della domanda. Errata interpretazione dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024.

L'Usp di Reggio Calabria ha escluso l'odierno ricorrente dalle Graduatorie Gps della Provincia di Reggio Calabria per violazione dell'art. 7 comma 12 dell'OM 88/2024 in quanto lo stesso non ha allegato all'istanza GPS il titolo estero.

Nel caso in esame, però, l'istante era già inserita in graduatoria vigente sino all'a.s. 2022/2024 e la PA era già in possesso di tutti i documenti relativi al titolo estero in possesso della stessa in quanto allegati, ad abundantiam, alla relativa domanda del 2022, come dimostrato dalla schermata di visualizzazione titoli della docente, mediante accesso SIDI del MIUR, relativamente al biennio 22/24, che si allega.

Tant'è vero che l'USP di Milano (provincia ove la ricorrente era inserita in graduatoria per il biennio 2022/2024), cristallizzata la regolarità della domanda inoltrata dalla ricorrente, formalizzava, altresì, contratto di lavoro presso l'I.S. "Marelli Dudovich" di Milano dal 05.09.2023 al 30.06.2024, relativamente alla classe di concorso ADSS (sostegno psicofisico).

Il Tribunale di Locri, chiamato a pronunciarsi su analoga questione, con ordinanza cautelare, così motivava: *".... Siffatta normativa, tuttavia, va necessariamente ricollegata alla sola fattispecie in cui il titolo venga indicato per la prima volta, in quanto con riferimento a titoli già nel possesso dell'amministrazione verrebbe chiaramente a mancare la ratio che giustifica un provvedimento tanto afflittivo come*



l'esclusione dalla graduatoria.

Nel caso in cui il titolo si trovi già nel possesso della PA e sia stato addirittura utilmente valutato da quest'ultima ai fini dell'inserimento nella graduatoria valida per il precedente biennio, al contrario, anche alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 3, c. 4, cit., sorge in capo alla stessa amministrazione un vero e proprio obbligo di reperire autonomamente la documentazione già in suo possesso.

In questo caso l'esclusione del candidato si porrebbe in contrasto tanto con i principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, tanto con i principi di correttezza e buona fede, che impongono alla parte pubblica un dovere di protezione della sfera giuridica del candidato, soprattutto a fronte di un onere di reperimento di documentazione previamente prodotta che non può di certo considerarsi eccessivamente gravoso”.

Nel caso di specie, il titolo oggetto di contestazione, era già in possesso della PA che avrebbe dovuto, come anche confermato dal Giudice del Lavoro di Locri, reperire autonomamente tale documentazione.

La condotta della PA che da un lato non ha mai chiesto integrazioni alla ricorrente né alla Direzione generale competente dello stesso Ministero dell'Istruzione in merito ai titoli esteri documentati dall'istante, non ha neppure considerato che tutti i documenti erano già stati oggetto di esame da parte dello stesso Ufficio Scolastico provinciale in quanto la procedura de qua era un mero aggiornamento della posizione in graduatoria e non un nuovo inserimento.

La questione oggetto di tale procedura è stata, peraltro, recentemente affrontata dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, che si pronunciava positivamente su un ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 4237/24, di un docente depennato dalla graduatoria provinciale di Reggio Calabria per una presunta mancanza dell'allegato titolo di accesso in domanda.

Il Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Salvati, ha ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni difensive del ricorrente “Come da costante giurisprudenza cautelare di questo Tribunale...”, accogliendo in toto il ricorso.

Ma vi è di più!

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, contrariamente a tutti gli altri Uffici Scolastici d'Italia, male interpretando la norma, in particolare l'art. 7, comma 12, dell'OM 88/2024, escludeva, senza alcuna ragione, la ricorrente dalle graduatorie GPS.

Infatti, l'art. 7, comma 12 così recita: “*Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. E' fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero; b) dichiarazione di valore del*



titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi."

Orbene, alla luce di quanto disposto dal citato art. 7, comma 12, l'USP di Reggio Calabria non ha fatto altro che interpretare, erroneamente, il significato e relativo valore legale del "titolo di studio" conseguito all'estero, previsto dalla lettera a) del comma 12, ex art. 7 OM 88/2024.

A tal proposito, giova ricordare, che la ricorrente ha conseguito la laurea in scienze dell'educazione in Italia e, dunque, tale titolo di studio, per come riferisce la norma, non essendo stato conseguito all'estero, doveva essere soltanto dichiarato in domanda, per come è stato fatto.

In riferimento all'abilitazione all'insegnamento del sostegno conseguita all'estero, non essendo, la stessa, il titolo di studio statuito dalla norma, bensì solo un ulteriore qualifica di formazione professionale, doveva soltanto essere dichiarato in domanda nella cod. Tabella A1 (titolo di accesso) ai fini della valutazione, senza necessità di produzione.

Nonostante ciò, la ricorrente, per eccesso di zelo, nella domanda di inserimento in GPS relativa al biennio 2022/2024, oltre a dichiarare tutti i titoli in possesso, li allegava in copia.

L'atteggiamento assunto dall'USP di Reggio Calabria in riferimento all'esclusione della ricorrente va, senza alcun dubbio, censurato in quanto privo di ogni logica e fondamento giuridico, oltre ad essere discriminatorio in relazione a quanti, nella identica posizione dell'istante, sono stati regolarmente inseriti in graduatoria ed in ogni regione e provincia italiana.

III

Disapplicazione dell'OM 88/2024 nella parte in cui contrasta con gli artt. 4, 35 e 97 Costituzione.

L'articolo 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024 risulta in contrasto non solo con il DPR 445/2000, ma anche con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 4, 35 e 97 della Costituzione italiana.

L'articolo 97 Costituzione prevede che l'accesso ai pubblici impieghi avvenga per concorso, con procedure che garantiscano l'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica. Tuttavia, queste procedure devono rispettare i principi di uguaglianza, meritocrazia e trasparenza. L'imposizione dell'obbligo di presentare certificazioni relative ai titoli di studio conseguiti all'estero, che potrebbero essere acquisite d'ufficio dall'amministrazione, introduce una discriminazione ingiustificata.



Tale obbligo non è funzionale all'interesse pubblico e contrasta con l'obiettivo di garantire l'accesso equo e imparziale ai pubblici impieghi, violando quindi l'articolo 97 Costituzione.

Partimenti, l'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino, mentre l'articolo 35 impone allo Stato l'obbligo di tutelare e promuovere le condizioni per l'effettivo esercizio di questo diritto. L'ordinanza ministeriale, imponendo un obbligo di presentazione di documenti che la Pubblica Amministrazione dovrebbe invece acquisire autonomamente, introduce una restrizione ingiustificata all'accesso al lavoro pubblico. Questo comporta una violazione del diritto al lavoro, in quanto ostacola l'inclusione di lavoratori con titoli esteri nelle graduatorie pubbliche. L'accesso al lavoro, soprattutto nel settore pubblico, non deve essere limitato da barriere amministrative che non siano strettamente necessarie e giustificate da esigenze di interesse pubblico.

In sintesi, l'articolo 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, imponendo obblighi non necessari per i candidati con titoli esteri, non solo contravviene al DPR 445/2000, ma viola anche i principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e tutela del lavoro. Le restrizioni imposte dall'ordinanza non sono giustificate e risultano discriminatorie, ostacolando il diritto costituzionale al lavoro e compromettendo l'imparzialità e l'efficienza del concorso pubblico.

IV

Disapplicazione dell'ordinanza ministeriale nella parte in cui impone l'allegazione di documenti che non possono essere valutati dall'Ufficio Scolastico provinciale. Nullità per incompetenza funzionale dell'Usp a valutare il titolo di studio conseguito all'estero essendo di esclusiva competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'art. 7 comma 12 dell'OM 112 è nullo per violazione dell'art. 50 d.lgs 300/1999.

Senza tediare il giudicante, la questione giuridica sulla competenza funzionale in tema di riconoscimento dei titoli è stata già risolta da TAR Lazio (cfr. ex multis, Tar Lazio – Roma sezione IV bis, 28 novembre 2023, n. 17875): “Osserva il Collegio che il dato normativo di riferimento al fine di risolvere la controversia è l'art. 50 del D.lgs. 30/07/1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del d.l.1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il quale indubbiamente attribuisce la competenza in materia al Ministero dell'Istruzione. In particolare, la sopraindicata disposizione prescrive che spetta tra l'altro al Ministero dell'Istruzione l'“organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale,



inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca" nonché il "riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale".

Dal tenore della citata disposizione si rileva dunque che al Ministero dell'Università e della Ricerca spetta il rilascio di un parere endoprocedimentale in sede di procedimento di riconoscimento avviato dal Ministero dell'Istruzione su istanza di parte, come evidenziato oramai in numerose pronunce della Sezione (ex multis: TAR Lazio sezione IV bis, 28 novembre 2023, n. 17875)."

V

Disparità di trattamento tra docenti inseriti nelle medesime graduatorie GPS ai sensi dell'O.M. 88/2024 abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento rispetto all'istante che si trova nella medesima situazione giuridica di aver conseguito il titolo estero e di aver presentato istanza di riconoscimento alla competente autorità italiana ma il cui diritto è lesa dalla condotta illegittima dell'Ufficio Scolastico resistente.

La condotta dell'Amministrazione è illegittima anche per un ulteriore ordine di considerazioni relative alla evidente disparità di trattamento con i docenti che pur abilitati all'estero in attesa di riconoscimento hanno presentato domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS.

Ai sensi del già richiamato articolo 7 lett. e dell'O.M. 60/2020 i docenti che, alla pari di parte istante sono docenti abilitati o specializzati all'estero

- hanno presentato istanza di riconoscimento nei termini previsti dalla normativa sono stati inseriti, con riserva, nella prima fascia GPS.

Evidente la disparità di trattamento: parte ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione sostanziale, avendo conseguito il titolo entro i termini stabiliti ed avendo presentato la relativa istanza di riconoscimento del titolo all'autorità italiana, è stata esclusa dall'elenco aggiuntivo.

Ciò determina una palese disparità di trattamento violativa anche dei principi costituzionali laddove a fronte della identica situazione sostanziale (abilitazione estera e presentazione istanza di riconoscimento all'autorità Italiana nei termini previsti).

La parte ricorrente, infatti, è esclusa dalle graduatorie aggiuntive mentre gli altri docenti che si trovano nella medesima situazione sono stati inseriti in prima fascia.

La disparità di trattamento è evidente.



Da ultimo si sottolinea che molti Uffici Scolastici provinciali, diversi da quelli di appartenenza dell'istante, hanno inserito, in attesa di riconoscimento del titolo e sempre con riserva, i docenti abilitati all'estero che si trovano nella medesima situazione giuridica di parte ricorrente.

VI

Violazione della normativa nazionale e comunitaria in ordine al riconoscimento dei titoli esteri. Impossibilità per il Ministero dell'Istruzione di non inserire parte ricorrente nella prima fascia GPS aggiuntiva in attesa della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero. Violazione dei principi di accesso alla professione regolamentati dall'Unione Europea.

L'errore della PA è palese in quanto in contrasto con l'ordinanza ministeriale 88/2024.

I profili di cui sopra, dunque, sono assorbenti.

In ogni caso e solo per maggior scrupolo difensivo, si evidenzia che la condotta omissiva dell'amministrazione è in violazione dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 206/2007 che così stabilisce: "Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi".

Il mancato riscontro dell'Amministrazione rispetto all'istanza avanzata non può riverberare i propri effetti negativi su parte ricorrente;

in altri termini se è lo stesso Ministero dell'Istruzione a dover valutare le istanze di riconoscimento del titolo estero ed è in capo alla stessa Amministrazione la valutazione e l'inserimento in prima fascia è icu oculi evidente che nelle more della valutazione del titolo il Ministero debba consentire a parte ricorrente di essere inserito in prima fascia con riserva.

La circostanza che il Ministero non abbia adempiuto a specifici doveri normativamente imposti, non può giovare all'Amministrazione a discapito di parte ricorrente.

Vero è il contrario.

Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa primaria in capo all'Amministrazione determina il diritto della ricorrente di essere inserita, con riserva in attesa del riconoscimento del titolo.

E ciò è tanto più vero ove si consideri che il D.Lgs 206/2007 ha prescritto il necessario riconoscimento del titolo quale presupposto indefettibile per lo svolgimento della professione di docente in Italia. A prescindere dalla



contrarietà di tale statuizione ai principi generali dell'ordinamento Comunitario in tema di libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario va ulteriormente sottolineata la circostanza che da un lato parte ricorrente ha presentato la relativa istanza di riconoscimento come previsto dalla normativa mentre, di contro, inadempiente è il Ministero che ancora non ha riscontrato istanza stessa.

Il mancato riscontro dell'istanza non può gravare sulla parte ricorrente che va inserita, con riserva nella prima aggiuntiva come prevista dal D.M. oggetto di impugnazione.

VII

Difetto assoluto di motivazione.

Nel caso in esame l'Ufficio Scolastico, competente alla valutazione delle istanze di inserimento nella prima fascia aggiuntiva, ha omesso di inserire parte istante nell'elenco aggiuntivo dalle graduatorie provinciali.

Ma non è stato emesso, nei confronti dell'istante alcun provvedimento espresso che giustifichi l'esclusione e, in ogni caso, non vi è alcuna motivazione al riguardo.

Il difetto di motivazione della determinazione della P.A rende illegittimo il provvedimento di esclusione.

Con orientamento ancor più restrittivo la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, anche l'avvenuto inserimento in graduatoria ove le ragioni del posizionamento del candidato e della mancata attribuzione di titoli dichiarati non siano espresse.

Sul difetto di motivazione si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...".



Certamente in caso di esclusione l'obbligo di motivazione è ancor più pregnante e la violazione dello stesso determina la certa illegittimità del provvedimento lesivo.

Il provvedimento di mancato inserimento in graduatoria è illegittimo e va annullato.

Tutto ciò premesso, Politi Valentina, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la sussistenza del *Fumus boni iuris* e del *Periculum in mora*, emesso decreto in via cautelare inaudita altera parte, fissata con Decreto l'udienza di comparizione e rigettata ogni contraria deduzione, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Preliminarmente, in via cautelare ed urgente.

Emettere *inaudita altera parte* decreto di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie GPS della provincia di Reggio Calabria ad opera dell'USP di Reggio Calabria e per l'effetto disporre l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia con riserva della Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso ADSS, sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione.

Nel merito.

Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipofattore.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per la perdita economica subita a seguito della risoluzione del contratto lavorativo.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente



procedimento è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro esente in quanto afferente a pubblico impiego e lo stesso ha percepito nell'anno precedente al deposito del ricorso un reddito complessivo inferiore ad euro 38.514,03 come da dichiarazione allegata.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- all. 1) Provvedimenti impugnati;
- all.2) Domanda riconoscimento titolo estero e titoli rumeni;
- all.3) Domanda Gps biennio 2022/2024;
- all.4) Domanda Gps biennio 2024/2026;
- all.5) Reclamo inoltrato all'USP di RC ed alla scuola polo di Siderno;
- all.6) Schermata di accesso SIDI del Miur relativa ai titoli inseriti in domanda biennio 2022/2024;
- all.7) Contratto di lavoro A.S. 2021/2022;
- all. 8) Contratto di lavoro A.S. 2023/2024;
- all.9) Richiesta accesso atti controinteressati;
- all.10) O.M. 88/2024;
- all.11) Graduatoria provinciale ADSS Milano biennio 2022/2024;
- all.12) Contratto lavorativo a.s. 2024/2025;
- all.13) Decreto di estinzione giudizio TAR per il Lazio;
- all. 14) Procura alle liti.

In via istruttoria.

Richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in ordine a tutti i documenti richiesti con nota pec.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Isola del Liri–Roma,21.11.2024.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi
Avv. Giovanni Andrea Condemi



TRIBUNALE DI PALMI**In funzione di Giudice del Lavoro****ISTANZACAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. CON RICHIESTA DI
EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO "INAUDITA ALTERA PARTE"**

POLITI VALENTINA, c.f. PLTVNT82S69C710N, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. BNGNNR65E08I838T e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16810T, nella qualità di professionisti designati dalla ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609, nonché dall'avv. Giovanni Andrea Condemi, c.f. CNDGNN81R23H224U, Via Tenente Pugliese n. 35 – 89035 Bova Marina (RC) e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

Pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

pec.studiolegalecondemi@pec.it

fax 0776.809862

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Reggio Calabria, Usr Calabria tutti rappresentati e domiciliati ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E presso l'avvocatura di Reggio Calabria ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti

E per quanto occorrer possa contro

tutti i docenti inseriti nella classe di concorso ADSS, inseriti nelle GPS della provincia di Reggio Calabria nonché nei confronti dei docenti inseriti in 1° fascia delle Gps aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente ovvero inseriti nella 2° fascia Gps e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente;

nonché contro Milasi Giovanbattista, Via Alfonso Frangipane Trav. II



Trapani, n. 15 89127 Reggio Calabria

Stante l'urgenza della presente questione, la ricorrente formalizza istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con ulteriore richiesta di provvedimento "*inaudita altera parte*".

In merito al *fumus boni iuris*, nei motivi di diritto, questa difesa ha evidenziato le ragioni per cui la Prof.ssa Politi, ha diritto ad essere regolarmente inserita nelle graduatorie cod. G.P.S. per la provincia di Reggio Calabria ed alla continuazione del rapporto lavorativo interrotto a causa del depennamento da dette graduatorie.

Il periculum in mora.

Quanto al *periculum in mora*, sussiste un pregiudizio imminente e irreparabile stando a quanto disposto dall'USP di Reggio Calabria che, emanando l'impugnato decreto di depennamento della ricorrente nella I fascia delle Graduatorie GPS della provincia di Reggio Calabria, nella classe di concorso ADSS, ha determinato, non solo la risoluzione del contratto lavorativo in essere con l'I.S. "G. Renda" di Polistena (RC), bensì l'impossibilità di stipula di altri futuri contratti a tempo determinato.

Le esigenze di immediata tutela cautelare risiedono nella circostanza che il Ministero Dell'istruzione E Del Merito mediante l'ufficio scolastico regionale per la Calabria ambito territoriale di Reggio Calabria ha provveduto all'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie GPS di parte ricorrente, il quale si vede precludere irrimediabilmente la possibilità di accumulare esperienza professionale e retribuzione.

Il depennamento dalle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere ulteriori incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Nelle more della definizione del giudizio deriverebbe alla ricorrente ed al nucleo familiare della stessa un grave ed irreparabile pregiudizio.

Ad abundantiam, il solo fatto del depennamento dalle graduatorie e la conseguenziale perdita del lavoro determinano un grave ed irreparabile pregiudizio in re ipsa in quanto la stessa sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita sia del bagaglio di esperienza e del punteggio (non reintegrabile ex post) oltre che, come detto del reddito.

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del *periculum in mora* e



della concessione della misura cautelare monocratica e collegiale stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Si consideri, ai fini della valutazione della assoluta impossibilità di attendere la fissazione della camera di consiglio in quanto la ricorrente era destinataria di contratto di lavoro che si è risolto successivamente al decreto di esclusione da parte dell'USP di Reggio Calabria.

Il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare servizio, di percepire lo stipendio (fonte di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili ex post.

Ma v'è di più!

La ricorrente è attualmente disoccupata, con due figli minori ed in precarie condizioni economiche.

Infatti, attraverso lo stipendio del marito (lavoratore autonomo), unica fonte di reddito familiare, la ricorrente, si ritrova a far fronte a tutte le esigenze di vita, pagamento affitto di casa, utenze domestiche, spese per l'istruzione scolastica dei figli, acquisto libri di testo, beni essenziali e vestiario, spese ordinarie e straordinarie autovettura.

Emergono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, ragioni di urgenza circa la necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente.

Tutto ciò premesso, Politi Valentina, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la sussistenza del *Fumus boni iuris* e del *Periculum in mora*, emesso decreto in via cautelare inaudita altera parte, fissata con Decreto l'udienza di comparizione e rigettata ogni contraria deduzione, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Preliminarmente, in via cautelare ed urgente.

Emettere *inaudita altera parte* decreto di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie GPS della provincia di Reggio Calabria ad opera dell'USP di Reggio Calabria e per l'effetto disporre l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia con riserva della Provincia di Reggio Calabria



per la classe di concorso ADSS, sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione.

Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della Provincia di Reggio Calabria per la classe di concorso ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipofattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per la perdita economica subita a seguito della risoluzione del contratto lavorativo.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro esente in quanto afferente a pubblico impiego e lo stesso ha percepito nell'anno precedente al deposito del ricorso un reddito complessivo inferiore ad euro 38.514,03 come da dichiarazione allegata.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti già offerti in istruttoria nella fase di merito.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Isola del Liri-Roma, 24.10.2024

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Giovanni Andrea Condemi



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C. OVVERO PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de qua, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Reggio Calabria classe di concorso ADSS.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica del ricorrente ed inciderebbe soltanto nella posizione in graduatoria del medesimo, peraltro già cristallizzata dalla pubblicazione della graduatoria Gps.

Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Reggio Calabria e Usp Calabria tutti rappresentati e domiciliati ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso L'avvocatura Distrettuale Dello Stato di Reggio Calabria ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it nei siti web



individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai



controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.
Isola del Liri–Roma,21.11.2024.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Giovanni Andrea Condemi

